

P.U. N. [REDACTED]/2026

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio

Presidente rel.

Dott. Fabrizio Cingolani

Giudice

Dott. Daniela Angelozzi

Giudice

Letta la richiesta depositata in data 11/08/2026 nell'interesse della società [REDACTED] tendente ad ottenere la proroga del termine ex art. 44 CCII per il deposito della presentazione della proposta e del piano nonché per l'adozione, ai sensi dell'art. 91 CCII, di idonee forme di pubblicità dell'offerta vincolante formulata dalla [REDACTED] ai fini dell'acquisizione di eventuali offerte concorrenti; sentito il giudice relatore che sostituisce il giudice delegato titolare in congedo ordinario; ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la società istante ha depositato in data 17/06/2026 ricorso ex art. 44 CCII con il quale chiedeva la concessione del relativo termine per il deposito della proposta e del piano; considerato che questo Tribunale con decreto del 19/06/2026 ha concesso all'uopo termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2 avvenuta in data 18/06/2026; rilevata la tempestività della richiesta siccome formulata prima della scadenza di detto termine (17/08/2026); considerato che – a seguito delle modifiche introdotte con il d.lvo 136/2024- la concessione della proroga è subordinata alla ricorrenza di "giustificati motivi



comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza";

rilevato che, nel caso di specie, il legale rappresentante della società ricorrente ha depositato una relazione nella quale esplicita che il progetto è fondato su un concordato preventivo in continuità indiretta con affitto del ramo d'azienda e successiva cessione all'esito della procedura competitiva, apporto di finanza terza, realizzo prudenziale dei crediti e degli asset non compresi nel ramo nonché di transazione fiscale e previdenziale;

considerato che la proroga è stata richiesta per:

- il completamento dell'individuazione del perimetro del ramo d'azienda e la relativa valutazione economica;
- il completamento delle verifiche di effettiva esistenza, consistenza e valore delle rimanenze e dei beni strumentali;
- il completamento dell'analisi dei crediti commerciali, con particolare riguardo alle posizioni di maggiore importo, determinandone la concreta recuperabilità e i tempi di incasso;
- la riconciliazione integrale dei rapporti bancari e determinare l'effettiva posizione finanziaria della Società;
- il completamento della verifica e circolarizzazione del passivo verso fornitori, dipendenti, banche e altri finanziatori;
- la ricostruzione definitiva dell'indebitamento tributario e previdenziale e la predisposizione della proposta di transazione fiscale e previdenziale;
- il completamento della verifica delle operazioni pregresse e degli eventuali diritti risarcitori e recuperatori della Società;
- il completamento della predisposizione dello scenario liquidatorio alternativo e il confronto di convenienza per i creditori;



- l'organizzazione e la conclusione del procedimento competitivo relativo all'Offerta [redacted]

rilevato, altresì, che nella stessa richiesta si rappresenta che non è stato ancora individuato il professionista attestatore e lo stimatore dei beni aziendali;

ritenuto che tali omissioni, del tutto immotivate, non consentano la concessione della proroga richiesta in quanto trattasi di figure professionali essenziali per la predisposizione del piano e della proposta la cui nomina va effettuata dall'imprenditore nel più breve tempo possibile e in difetto della quale il progetto di regolazione della crisi descritto dalla ricorrente rappresenta una mera enunciazione programmatica, priva dagli elementi tecnici indispensabili per consentire una verifica, anche solo preliminare, della concreta percorribilità della soluzione proposta;

rilevato, altresì, che nella relazione suindicata lo stesso amministratore ha riferito che la circolarizzazione e all'analisi dei crediti principali avrebbe avuto avvio nella seconda decade del termine di proroga circostanza questa che evidenzia oltremodo come la debitrice – in assenza di qualsivoglia causa di giustificazione - non abbia utilizzato il tempo già concesso per svolgere le verifiche minime necessarie alla costruzione del piano in tal maniera violando l'obbligo di buona fede e correttezza nonché quello di assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto (cfr. art. 4 CCII);

ritenuta, pertanto, la non ricorrenza di giustificati motivi richiesti dall'art. 44 CCII per la concessione della proroga e che, non essendo nel termine già concesso pervenuto il deposito della proposta e del piano, non ricorrono i presupposti per emanare le disposizioni di cui all'art. 91 CCII dovendosi, al contrario, disporre ai sensi dell'art. 47 comma 4° CCII la comparizione della debitrice, dei creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e del Pubblico Ministero;



p.q.m.

rigetta la richiesta di proroga del termine di cui all'art. 44 del CCII;

dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cui all'art. 91 CCII;

dispone la comparizione della debitrice, dei creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e del Pubblico Ministero per l'udienza collegiale del 14/09/2026 ore 10:30

Si comunichi anche al Commissario Giudiziale.

Pescara, lì 13/08/2026

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio

